

all'impero assoluto (a cominciare da Costantino). Segue una terza parte, di quattro capitoli (126-154), dedicata all'analisi delle cause sociali ed economiche del fenomeno: reazione dello schiavo contro la sua condizione e contro il trattamento inumano usato su larga scala nei suoi confronti, allettamenti implicati dal brigantaggio, impulsi derivanti dalla dottrina (e in parte dalla pratica) cristiana e dall'evasione dei germanici, ma sopra tutto (133-143) obbiettiva situazione di sempre maggior deficienza di forze lavorative e di sempre maggiore richiesta di fuggitivi e di lavoratori in genere.

In un capitolo finale (155-161) l'a. trae, nei limiti in cui è permesso dalla complessità della materia, le sue conclusioni, che culminano in un'opportuna reazione al facilismo della « rivoluzione degli schiavi » che avrebbe, secondo certi storiografi, causato o contribuito a causare la fine dell'impero romano.

Posto anche che nell'ambito della schiavitù romana si siano realmente determinate le condizioni obbiettive per la formazione di una « classe » degli schiavi, certamente è da escludere che si sia mai costituita, sia pure embrionalmente, una coscienza di classe che abbia alimentato la pretesa rivoluzione. Il Basso Impero, in specie, fu teatro di un livellamento di tipo servile di tutte le forze di lavoro agrarie (schiavi, *coloni*, *circumcelliones*), di un tragico e disordinato insorgere di queste forze contro la loro intollerabile condizione, ma sopra tutto di una spaventosa e assurda cecità del ceto padronale e dello stato che cercava di proteggerlo. Per garantirsi le forze di lavoro necessarie i padroni dell'epoca fecero ricorso a tutti i mezzi, anche illeciti ed eventualmente costosi come le reciproche ruberie di schiavi e coloni, ma non seppero né vollero affrontare il problema di un trattamento umano e di un giusto o almeno sufficiente salario.

Seneca (*ep.* 47.5) aveva detto: *non habemus illos hostes, sed facimus.*

11. IL « IUDICIUM DOMESTICUM ».

Una felice indagine del Volterra (*Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG.* 1948) sembrava aver relegato tra le leggende l'istituto del *cd. iudicium domesticum* nei confronti dei sottoposti a

* In *Labeo* 13 (1967) 124.

poteri familiari. Ma ecco ora il Kunkel (*Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS.* 83 [1966] 219 ss.) prendere, con vigore di argomenti pari a finezza di notazioni, la difesa della storicità (sino a tutto il periodo classico) del *consilium necessariorum*, del cui voto (espresso a maggioranza) il *paterfamilias* avrebbe avuto bisogno, sopra tutto ai fini dell'esercizio del *ius vitae ac necis*. I testi particolarmente considerati sono: Sen. *de clem.* 1.15.2, Val. Max. 5.9.1, Flav. Joseph. *ant. iud.* 16.356 ss., Cic. *pro Cluent.* 176 ss., Plut. *Cato mai.* 21, Dionys. 2.25, Gell. *N.A.* 10.23.4 s. (da Cato *de dote*), fr. August. 4.86, Ulp. D. 48.8.2.

Il quadro che, utilizzando questi elementi, il Kunkel riesce a tracciare è altamente suggestivo, né vi è da dubitare della sua attendibilità sul piano sociale. Ma il dubbio insuperabile è se il ricorso al *consilium* (composto non solo da familiari, ma spesso anche da *amici* autorevoli) costituisse per l'avente potestà un obbligo giuridico.

A questo proposito, per verità, il Kunkel non riesce a convincere.

In particolare, sembra altamente improbabile che le *XII tabulae* abbiano condizionato l'esercizio del *ius vitae necisque* alla sussistenza di una *iusta causa* (troppo mutilo, e comunque poco attendibile è fr. August. 4.86). E sembra altresì arbitraria la restituzione proposta per Ulp. (1 *adult.*) D. 48.8.2: *Inauditum filium pater occidere non potest, sed (cognoscere de eo cum amicis vel) accusare eum apud praefectum praesidemve debet* (si noti l'ineleganza di *cognoscere de eo . . . vel accusare eum*).

Quanto a quest'ultimo testo, la critica del Bonfante (*Corso* 1.84 [rist. 1963, 111]), da cui prende le mosse il Kunkel, è palesemente infondata. Ulpiano non allude al *iudicium domesticum* nella prima proposizione, né si contraddice con la seconda parte del suo discorso. Egli si limita a segnalare l'obbligo, posto dal *ius novum* imperiale, di esercitare il *ius vitae ac necis* solo dopo avere ascoltato le ragioni del figlio, oppure di deferire quest'ultimo al giudizio *extra ordinem* del *praefectus* o del *praeses provinciae*. Del *iudicium domesticum* in Ulpiano non vi è né traccia, né necessità.

12. « TOLLERE LIBEROS ».

Il Lanfranchi dedica un accurato studio alla cd. presunzione di paternità, che si vuole affermata da Paul. D. 2.4.5 (Lanfranchi F., *Ri-*

* In *Labeo* 12 (1966) 410 s.